



Comune di Perugia

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI
U.O. GESTIONE ENTRATE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 177 DEL 29.11.1994;
MODIFICATO ALL'ART. 19 CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 02.10.1995;
MODIFICATO ALL'ART. 30 CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 05.05.1997;
INTEGRATO CON ATTO C.C. N. 179 DEL 09.02.1998
MODIFICATO CON ATTO C.C. N. 178 DEL 08.11.2010 (in grassetto le modifiche apportate)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE .

IL TESTO CONFORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO E' PUBBLICATO NEL SITO INTERNET DEL
COMUNE DI PERUGIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(D.Lgs 15.11.1993 n. 507 Modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 28.12.1993 n. 566 - Gli artt. di riferimento sono riportati tra parentesi nel Regolamento)

TITOLO I - TARIFFE

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI

TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 177 DEL 29.11.1994;

MODIFICATO ALL'ART. 19 CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 2.10.1995;

MODIFICATO ALL'ART. 30 CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 05.05.1997;

DA INTEGRARE CON L'ATTO C.C. n. 179 del 09.02.1998 CHE HA STABILITO:

"- di concedere, ai sensi dell'art. 1 - comma 4° - della legge 449/97, con effetto dall'1/1/1998, l'esonero dall'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 507/93, esclusivamente per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con impalcature, ponteggi e simili, con mezzi fissi o mobili, per i lavori di ripristino di fabbricati o parte di essi gravemente danneggiati da eventi sismici e per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

- di stabilire che comunque anche per tali occupazioni dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 31 - commi 1, 2 e 3 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 177 del 29/11/1994".

TITOLO I

TARIFFE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Perugia, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

Art. 2

Classe del Comune

(43.1)

1. Il Comune di Perugia, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 146.160 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe II.

Art. 3

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività **dell'area** da parte del proprietario **in favore della collettività che ne faccia un uso autonomo per la circolazione e che detto uso si sia protratto per il tempo necessario all'acquisizione per usucapione, fermo restando l'obbligo da parte dell'Amministrazione comunale di verificare la contestuale presenza dei suddetti requisiti.**

3. La servitù di uso pubblico non risulta costituita se non in presenza di specifico titolo costitutivo su quelle aree non aperte al transito della collettività: non è rilevante ai fini della tassabilità che l'Amministrazione comunale abbia provveduto alla loro manutenzione o all'effettuazione di altri pubblici servizi. E' altresì irrilevante la presenza o meno di esercizi pubblici o commerciali, poiché questi comportano un utilizzo qualificato (cioè solo da parte di specifici utenti) e non invece generalizzato delle aree private.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano centri abitati sono soggette all'imposizione della tassa, salvo i casi di esenzione o esclusione ammessi dalla legge.

Art. 3 bis Esenzioni ed esclusioni

1. Sono esenti dalla tassa:

A) le occupazioni di aree elencate nell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 507/1993:

- a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 211 del 12.12.2007, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi da parte di privati – (ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del d.lgs 507/93)

B) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate.

2. Sono esclusi dalla tassa:

- a) le occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù, poiché quest'ultima si considera sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente;
- b) le occupazioni su strade private cieche;
- c) i passi adibiti esclusivamente ad uso pedonale che non risultino costituiti da manufatti o modifiche del piano stradale ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 507/1993;
- d) i balconi, le verande, i bovindi e simili infissi di carattere stabile, come previsto dal comma 2 dell'art. 38 del D. lgs 507/1993;
- e) gli accessi a raso, cioè posti a filo con il manto stradale e privi di un'opera visibile che renda concreta e certa l'occupazione di suolo pubblico o di superficie privata sottratta all'uso pubblico, intendendosi per "opera visibile" una costruzione atta a facilitare l'ingresso o l'uscita dalla proprietà privata e che renda palese tale destinazione. Non costituisce, altresì, opera visibile la copertura realizzata con catrame o altro materiale, ovvero realizzata con grate o altre opere finalizzate al deflusso di acqua e detriti.

Art. 4 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche (42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I categoria - CENTRO STORICO CITTA'

II categoria - RESTANTE ZONA PERIFERICA E CENTRI ABITATI DI S. SISTO E P. S. GIOVANNI

III categoria - CENTRI ABITATI DELLE ALTRE FRAZIONI

IV categoria - RIMANENTI VIE E ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e presso le circoscrizioni comunali.

Art. 5
Riduzione tariffaria per categoria
(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

- cat. II 30%
- cat. III 50%
- cat. IV 70%

CAPO I
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
PER ANNO SOLARE

Art. 6
Occupazione del suolo

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	€ 35,12/mq
II	€ 24,58/mq
III	€ 17,56/mq
IV	€ 10,54/mq

A.1) Occupazione del suolo con passi carrabili, come definiti dal 4° comma dell'art. 44 del decreto 507, realizzati dai privati (44.3) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8).

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non viene considerato intervallo il caso in cui il marciapiede si interrompa in prossimità dell'accesso senza successiva ripresa o prosecuzione.

La tassa non è dovuta nel caso in cui il passo carrabile sia realizzato interamente su superficie di proprietà privata.

Categoria	Importo
I	€ 17,56/mq
II	€ 12,29/mq
III	€ 8,78/mq
IV	€ 5,27/mq

A.2) Occupazione di suolo con passi carrabili di accesso a impianti per la distribuzione dei carburanti (44.10)

E' applicata la tariffa ordinaria ridotta del 70% - Le tariffe sono le seguenti:

Categoria	Importo
I	€ 10,54/mq
II	€ 7,37/mq
III	€ 5,27/mq
IV	€ 3,16/mq

A.3) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (44.6) e non destinati a soggetti portatori di handicap (49.8)

Si applica la tariffa di cui al punto A.1 per una superficie di mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10 per cento.

A.3.a) Occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati (44.9).

Si applica la tariffa di cui al punto A ridotta al 10% come segue:

Categoria	Importo
I	€ 3,51/mq
II	€ 2,46/mq
III	€ 1,76/mq
IV	€ 1,05/mq

La riduzione della tariffa è subordinata all'esistenza degli elementi oggettivi, di cui all'art. 44 comma 9 del Decreto 507, da indicare nelle specifica istanza prodotta dal contribuente.

A.3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonabili (44.8)

La tariffa è quella di cui alla lettera A ridotta dell'80%:

Categoria	Importo
I	€ 7,02/mq
II	€ 4,92/mq
III	€ 3,51/mq
IV	€ 2,11/mq

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

Art. 7 Affrancazione della tassa sui passi carrabili (44.11)

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualità del tributo calcolata con la tariffa specifica fra quelle indicate all'art. 6 punti A.1, A.2 e A.3.

2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è realizzato e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.

3. Il soggetto è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.

4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancamento sino al pagamento della stessa.

5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerare definito.

Art. 7 bis – Passi carrabili condivisi

1. In caso di passi carrabili che diano accesso ad una pluralità di edifici non riuniti in supercondominio, eventuali comunicazioni inerenti detti passi dovranno essere inviate ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di ciascun edificio.

2. In caso di passi carrabili che diano accesso a un condominio di fatto, eventuali comunicazioni inerenti detti passi dovranno essere intestate al condominio e consegnate ad almeno uno dei condomini.

Art. 8 Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta al 40%:

Categoria	Importo
I	€ 14,05/mq
II	€ 9,83/mq
III	€ 7,02/mq
IV	€ 4,21/mq

Art. 9 Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (44.2)

Si applica la tariffa di cui all'art. 6 lett. A, obbligatoriamente ridotta al 30%:

Categoria	Importo
I	€ 10,54/mq
II	€ 7,37/mq
III	€ 5,27/mq
IV	€ 3,16/mq

Sono escluse della tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2)

Art. 10
Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è determinata forfettariamente in € 0,65 per utente, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. F del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 così come modificato ed integrato dall'art. 18 della legge 23/12/1999, n. 488.

2. La tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso l'importo minimo annuo della tassa da corrispondere al Comune non può essere inferiore ad € 516,46; la medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1 realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

4 Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. La tassa deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune; entro la stessa data le aziende erogatrici sono tenute a comunicare il numero degli utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 11
**Tariffa per l'occupazione permanente del
sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994 (56.4)**

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di € 25,82.

Art. 12
Distributori di carburante

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6 comma dell'art. 48 del Decreto 507. (Le località dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni)

Categoria	Importo minimo
a)	€ 46,48
b)	€ 30,99
c)	€ 15,49
d)	€ 7,75

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

Art. 13
Distributori dei tabacchi
(48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria (del decreto 507)	Tariffa
a) centro abitato	€ 15,49
b) zona limitrofa	€ 10,33
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 7,75

Art. 14
ABROGATO

CAPO II
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 15
Occupazioni del suolo

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b):

A) Occupazioni del suolo comunale

Categorie	Importo (al minimo)
I	€ 2,58/mq
II	€ 1,81/mq
III	€ 1,29/mq
IV	€ 0,77/mq

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett. A) con la riduzione pari a due terzi (art. 45.2, c):

Categorie	Importo (al minimo)
I	€ 0,86/mq
II	€ 0,60/mq
III	€ 0,43/mq
IV	€ 0,26/mq

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5) (NON APPLICABILE):

1) per i primi trenta giorni:

Categorie Tariffa forfettaria per occupazione

	per 1 Km	oltre il Km
I	€ 10,33	€ 15,49
II	€ 7,23	€ 10,85
III	€ 5,16	€ 7,75
IV	€ 2,58	€ 4,65

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg.:

Categoria	per occupazione fino a 1Km	per occupazione oltre il Km
I	€ 13,43	€ 20,14
II	€ 9,40	€ 14,10
III	€ 6,71	€ 10,07
IV	€ 4,03	€ 6,04

3) se la durata è superiore ai 90 gg. fino a 180 gg.:

Categoria	per occupazione fino a 1 Km	per occupazione oltre il Km
I	€ 15,49	€ 23,24
II	€ 10,85	€ 16,27
III	€ 7,75	€ 11,62
IV	€ 4,65	€ 6,97

4) se la durata è superiore a 180 giorni:

Categoria	per occupazione fino a 1 Km	per occupazione oltre il Km
I	€ 20,66	€ 30,99
II	€ 14,46	€ 21,69
III	€ 10,33	€ 15,49
IV	€ 6,20	€ 9,30

D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3):

Categoria	Tariffa minima
I	€ 0,77/mq
II	€ 0,54/mq
III	€ 0,39/mq
IV	€ 0,23/mq

Ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

Art. 16 **Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo** **e soprasuolo in aree della medesima categoria (42.4)**

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 17 **Riduzioni specifiche** **(45.5)**

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:
- del 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 15 lett. C).

Art. 18 **Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia** **(45.6 bis)**

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento (massimo: 50%).

Art. 19 **Riscossioni in Convenzione (45.8)**

- 1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa dovrà essere riscossa a tariffa ridotta del 50 per cento, come prescritto all'art. 45, comma 8, del D. Lgs. 507/93, previa stipula di apposita convenzione.**
- 2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è cumulabile con tutte le altre riduzioni stabilite dall'art. 45 del D. Lgs. n. 507/1993 e disciplinate dal presente regolamento.**

3. Per effetto della convenzione di cui al comma 1 il pagamento della tassa deve essere effettuato, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 50, commi 5 e 5-bis, del D. Lgs. n. 507/93, secondo le seguenti modalità:

- a) **se d'importo inferiore o pari ad € 103,29 in unica soluzione entro la data di inizio dell'occupazione;**
- b) **se d'importo superiore ad € 103,29 e fino ad € 258,23 anticipatamente in unica soluzione o in due rate di pari ammontare di cui la prima entro la data di inizio dell'occupazione e la seconda a distanza di un mese;**
- c) **se d'importo superiore ad € 258,23 anticipatamente in unica soluzione o in rate di pari ammontare di cui la prima entro la data di inizio dell'occupazione e le restanti nei termini previsti dall'art. 50, comma 5 bis, del D. Lgs. 507/93.**

4. Il mancato rispetto delle scadenze previste nella convenzione comporta la perdita dal beneficio della rateazione e le somme eventualmente non versate saranno recuperate nei modi di legge, unitamente a sanzioni ed interessi.

5. La convenzione non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

6. Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, la tassa determinata al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere la tassa corretta, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati.

Art. 20

Aree destinate a parcheggio (45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rivelazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

Art. 21

Tariffe particolari di occupazioni temporanee per il 1994 (56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A, B, D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

Art. 22

Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante (art. 42.5)

La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50 per cento fino a 100 mq.**
- del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq.**
- del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.**

Art. 23

Riduzione del computo della superficie (42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

**CAPO III
NORME GENERALI**

**Art. 24
Occupazioni abusive per protrazione
(42.2)**

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

**Art. 25
Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva
(42.4)**

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

**Art. 26
Occupazioni con impianti pubblicitari**

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al Capo I del decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

**TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI
Art. 27**

La concessione per l'occupazione permanente

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

**Art. 28
Revoca della concessione**

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature o impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

Art. 29
Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

Art. 30
L'autorizzazione alle occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 31
Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 32
Revoca dell'autorizzazione

1. La revoca dell'autorizzazione avviene:

- **per inadempienze del soggetto in ordine alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo;**
- **per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad apposito provvedimento motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto.**

TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI
(50 - 56.3)

Art. 33
Occupazioni permanenti

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.

4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze. (NON APPLICABILE A PARTIRE DAL 1.1.2002).

Art. 34 Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 35 Rimborso di riscossioni indebite

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione ed è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Nel caso di gestione della tassa da parte di un concessionario individuato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il rimborso o il diniego dello stesso è disposto dal concessionario che comunque ne informa l'Amministrazione comunale.

Art. 36 Adempimenti del funzionario responsabile

1. Al controllo dell'attesa e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i registri, elenchi e bollettari previsti dal D.M. Finanze del 26.04.1994.

3. Tutti i registri e bollettari, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.

Art. 37 Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto a custodire nel suo ufficio anche gli atti indicati dall'art. 7 del D.M. Finanze del 26.04.1994.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE D. LGS. 507/93

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIE AI SENSI DELL'ART. 42 - COMMA 3° DEL D. LGS. 507/93 - PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA - ART. 4 DEL REGOLAMENTO:

CATEGORIA PRIMA

TUTTE LE VIE E PIAZZE COMPRESSE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA', RIPORTATE NELL'ELENCO ALLEGATO E POSTE ENTRO IL PERIMETRO EVIDENZIATO NELLA PLANIMETRIA CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1:5000 - (ALLEGATO N. 1)

CATEGORIA SECONDA

TUTTE LE ALTRE VIE E PIAZZE DELLA CITTA', OLTRE IL LIMITE DELIMITANTE LA CAT. 1^ COMPRESSE NEL "CENTRO ABITATO, INTENDENDOSI TALE QUELLO DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 30.04.92 N. 285 E COME EVIDENZIATO NELLA CARTOGRAFIA (ALLEGATO N. 2), OLTRE I CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DI PONTE SAN GIOVANNI E SAN SISTO COME SOPRA DELIMITATI.

CATEGORIA TERZA

LE VIE E PIAZZE COMPRESSE ENTRO IL LIMITE DEI CENTRI ABITATI (COME DELIMITATI AI SENSI DEL CITATO ART. 4 DEL D. LGS. 285/92) DELLE RIMANENTI FRAZIONI DEL COMUNE E PRECISAMENTE:

PONTE VALLECEPPI - all.to 2	MONTE MALBE - all.to 2
PRETOLA " "	CENERENTE " "
CASAGLIA " "	CAPANNE " "
CASE NUOVE P. PIETRA " "	PILA " "
S. SABINA " "	COLLESTRADA " "
STROZZACAPIONI " "	SANT'EGIDIO " "
CASTEL DEL PIANO " "	PONTE FELCINO " "
LACUGNANO " "	LIDARNO " "
SAN MARCO " "	S. ANDREA DELLE FRATTE " "
PONTE RIO " "	MADONNA DEL PIANO - all.to 20
MONTELAGUARDIA " "	COLONNETTA " "
SAN MARINO " "	S. FORTUNATO D. COLLINA all.to 21
BAGNAIA - all.to 19	MONTEBAGNOLO - all.to 15
PILONICO MATERNO - all.to 18 e 26	CANNETO - all.to 25 e 26
COLLE UMBERTO " 26 " 9	SOLFAGNANO " "
MAESTRELLO " 26 " 9	PARLESCA " "
S. GIOVANNI PANTANO " 17 " 9	LA BRUNA " "
RIPA " 6 " 9	TAVERNACCE " "
PIANELLO " 5 " 16	S. ORFETO CINELLA " "
FARNETO " 11 e 12 " 11	COLOMBELLA " "
FRATTICIOLA SELV. " 4 " 7	RANCOLFO " "
PICCIONE " 12 " 8	RESINA " "
MUGNANO " 27 " 8	CIVITELLABENAZZONE " "
FONTIGNANO " 29" 8	S. ORSOLA " "
MONTEPETRIOLO " 28 " 14	CASA DEL DIAVOLO " "
ACQUAIOLA GRATIANO " 29 " 14	PONTE PATTOLI " "
SANT'ENEAS " 24 " 10	RAMAZZANO LE PULCI " "
S. MARTINO IN COLLE " 22 " 11	PIEVE PAGLIACCIA ""
S. MARTINO IN CAMPO " 20 " 13	BOSCO " "
S. MARIA ROSSA " 23 " 13	VILLA PITIGNANO " "
	MAESTRELLO " 26

CATEGORIA QUARTA

TUTTE LE VIE E PIAZZE DEL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE.

NOTA: NELLE CARTOGRAFIE ALLEGATE, ENTRO IL LIMITE DEI CENTRI ABITATI SOPRA ELENCATI, E' INDICATA PER CIASCUNO LA CATEGORIA DI APPARTENENZA.

ART. 12 E 13 DEL REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI -

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. 507/93

A) CENTRO ABITATO:

ZONA COMPRESA ENTRO IL PERIMETRO DELIMITATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATO N. 1 (Carta tecnica regionale 1:5000) LE CUI VIE E PIAZZE SONO QUELLE RIPORTATE NELL'ELENCO ALLEGATO.

B) ZONA LIMITROFA:

TUTTE LE ALTRE VIE E ZONE DEL CENTRO ABITATO DELLA CITTA' COMPRESSE NEL LIMITE INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 30.04.92 N. 285, EVIDENZIATO NELLA CARTOGRAFIA 1:10.000 (Allegato n. 2), NONCHE' I CENTRI ABITATI COME SOPRA INDIVIDUATI DELLE FRAZIONI DI:

- PONTE S. GIOVANNI
- SAN SISTO
- LACUGNANO
- PONTE VALLECEPPI
- PONTE FELCINO
- SAN MARCO

C) SOBBORGHIE E ZONE PERIFERICHE :

TERRITORIO FINO A ML. 1.000 DAL LIMITE DELLA ZONA URBANA IDENTIFICATA AI FINI DELLA PRECEDENTE CATEGORIA, (PERUGIA CITTA'), NONCHE' I CENTRI ABITATI DI:

- S. SABINA
- S.A. DELLE FRATTE
- CASENUOVE
- STROZZACAPIONI
- CASTEL DEL PIANO
- COLONNETTA
- MADONNA DEL PIANO
- CASAGLIA
- PRETOLA
- PONTE RIO

D) FRAZIONI:

LE ALTRE FRAZIONI E PARTE RIMANENTE DEL TERRITORIO COMUNALE.

ELENCO VIE COMPRESSE NELLA 1° CATEGORIA DEL 3° COMMA DELL'ART. 42 E NEL CENTRO ABITATO DI CUI AL 1° COMMA ART. 48 DEL D.LGS. 507/93*** A**

ABRUZZO
DELL'ACQUEDOTTO
ALBA
LEON BATTISTA ALBERTI
ALESSI
ALFANI PIAZZA
ALIGHIERI DANTE
ALUNNI
ANDREOCCI AMERIGO
ANSIDEI PIAZZA
ANTINORI ORAZIO dal Civ. 1 al 27
" " 2 " 26
APOSTOLI DEGLI
APPIA
AQUILA
AQUILONE
ARCHI
ARCO
ARMONICA
ASILO
AURORA
AZZI

*** B**

BACIADONNE
BAGLIONI
BALCONE
BALDESCHI
BALDO
BARTOLO
BARUTOLI
BATTISTI CESARE
BECCARIA CESARE
BELLA
BELLUCCI PIAZZALE
BENEDETTA
BENINCASA
BERARDI TIBERIO
BESAGLIERI CORSO
BONACCIA
BONACCI BRUNAMONTI M.A.

BONAPARTE VALENTINI M.
BONAZZI
BONCAMBI
BONFIGLI BENEDETTO dal Civ. 2 al 14
BONTEMPI
BORGO XX GIUGNO
BOTTINELLI
BOVARO
BRIGLIA DI BRACCIO
BROCCA DELLA
BRUGNOLI A.
BRUNO GIORDANO PIAZZA
BRUSCHI
BUCACCIO civico 1 e civico 2
BUFALO
BULAGAI0 dal civ. 2 al 30 e dall'1 al 41
*** C**
CACCIATORI DELLE ALPI VIA
CANE DEL
CAMPO BATTAGLIA
CANAPINA
CANERINO
CANTAMERLO
CANTERINO
CANTINE DELLE
CAPORALI C.
CARDELLINO
CARMINE
CARTOLARI
CASTELLANO
CAVALLOTTI PIAZZA
CAVOUR CORSO
CEFALO
CERA
CESAREI
CHIARA
CIALDINI E.
CIECHI DEI
CIRCO
CLARISSE
COLOMBA
COMETA
CONCE
CONSOLAZIONE
CONVENTUCCIO
CORROTTA
CORTONE
COTOGNO
CUCCUINA
CUMANA
CUPA DELLA
CURATO
CURIOSA
*** D**
DADO
DAL POZZO E. dal 2 al 136/C e dall'1 all'83
DANTI PIAZZA
DANZETTA
DELIZIOSA
DELLA CORGNA A.
DEPOSITO
DESERTA
DI LORENZO F.
DEL DRAGO PIAZZA
DEL DUCA PIAZZA
DEL DUCA VIA

*** E**

EBURNEA
ELCE DI SOTTO
EREMITA
EUGUBINA VIA dal civ. 2 al 42
" " 1 " 53
EUROPA PIAZZALE

*** F**

FABRETTI A.
FAGIANO
FAINA Z.
FANI C.
FANTI M.
FATEBENEFRAPELLI
FAUSTINA
FAVORITA
FERRI BALDASSARRE PIAZZA
FICO
FILOSOFI PIAGGIA DEI
FIORE
FIORENZUOLA
FIUME
FLORAMONTI
FONTI COPERTE dal 2 al 10 e Civ. 13
FORNO
FORTE
FORTEBRACCIO PIAZZA
FORTUNATA
FORZE DELLE
FRA' BEVIGNATE
FRANCOLINA
FRATTI
FUMO DEL
FUORI LE MURA

*** G**

GABBIA DELLA
GALLO
GARIBALDI CORSO
GATTI DEI
GEMELLA
GENTILE
GERANIO DEL
GIARDINO DEL
GHEZZI DEI
GISMONDA
GIULIA
GOLDONI
GRATA
GRAZIOSA
GRILLO DEL
GUARDABASSI
GUERRIERA

*** I**

IDALIA
IMBRIANI
INDIPENDENZA VIALE
INNAMORATI
ITALIA PIAZZA

*** L**

LABERINTO DEL
LANARI DEI
LARGA
LAURO DEL
LICEO DEL
LOGGIA DELLA
LORENZINI A. dal Civ. 30 al 36
" " 31 " 35

LUCERTOLA DELLA
LUCIDA
LUNA DELLA
LUPATTELLI D. PIAZZA
LUPATTELLI D. VIA
LUPO DEL

*** M**

MADONNA DELLA
MADONNA DI BRACCIO
MAESTA' DELLE VOLTE
MAMELI G.
MANEGGIO DEL
MARCONI G.
MARIOTTI ANNIBALE PIAZZA
MARIOTTI ANNIBALE VIA
MARTELLI DEI
MARZIA
MASI L.
MATTEOTTI PIAZZA
MATTIOLI
MAZZINI G.
MELO DEL
MENICUCCI L.
MICHELOTTI BIORDO PIAZZA
MOGHERINO DEL
MORETTI F.
MORLACCHI F. PIAZZA
MORO DEL
MORONE DEL

*** N**

NASPO DEL
NESPOLA DELLA
NEBBIOSA

*** O**

OBERDAN G.
OFFICI DEGLI
OMBROSA
ORIZZONTE
ORO DELL'
ORSINI B.
ORSO DELL'
ORTI DEGLI

*** P**

PACE DELLA
PARADISO DEL
PARIONE DEL
PARTIGIANI PIAZZA
PASCOLI A.
PASTICCIO DEL
PAZIENZA
PELLARI DEI
PELLAS F.LLI
PELLINI POMPEO VIALE
PEPE DEL
PERGOLA DELLA
PERICOLOSA
PERNICE DELLA
PERO DEL
PERSA
PERSICO DEL
PIACEVOLE
PIANTAROSE
PICCININO PIAZZA
PICCIONE
PIETRA DELLA
PINTURICCHIO
PIOPPO DEL

PISCINELLO DEL
PODIANI
POETA DEL
POGGIO DEL
POMPILI G.
POZZO DEL
POZZO CAMPANA
PRIORI DEI
PROME DELLE
PROSPETTO DEL
PULCRA
PULIGNANI

*** Q**

XIV SETTEMBRE
IV NOVEMBRE PIAZZA

*** R**

RAFFAELLO
RITORTA
ROCCHI U.
ROMA VIALE dal Civ. 2 al 52
" " 1 " 11

RONDINE DELLA
ROSCETTO DEL
RIPA DI MEANA (tutti i pari)
ROSSI SCOTTI PIAZZA
RUPE DELLA

*** S**

SACCO DEL
SALITA DI S. GIULIANA
SALTO DEL
S. AGATA
S. AGNESE
A. ANDREA
S. ANNA
S. ELISABETTA
S. ERCOLANO
S. FRANCESCO PIAZZA
S. FRANCESCO VIA
S. GIACOMO
S. GIOVANNI DEL FOSSO
S. GIOVANNI DI DIO PIAZZA
S. GIUSEPPE dal Civ. 1 all'1/a
S. LUCIA
S. MARGHERITA
S. PAOLO PIAZZA E VIA
S. PROSPERO dal Civ. 21 al 39
" " 4 al 18
S. SAVINO
S. SEBASTIANO
S. STEFANO
SANTINI G.
SAPIENZA DELLA
SCALA DELLA
SCARLATTI D.
SCIRI DEGLI
SCORTICI DEGLI
SCOSCESA
SCURA
SDRUCCIOLA
SENSO DEL
SETTE DEL
SIEPE DELLA
SILENZIO DEL
SNELLA
SOLE DEL
SOLFAROLI
SOLITARIA

SPIRITO GUALTIERI L.
SOTTORIPA
SPECIOSA
SPINA DELLA
SPOSA DELLA
STELLA DELLA
STREGHE DELLE
STRUZZO DELLO
STURIONE DELLO

*** T**

TARTARUGA DELLA
TEDESCA
TIBERI
TOPO DEL
TORCOLETTI
TORDO DEL
TORNETTA DELLA
TORNITORI DEI
DELLA TORRE PIAGGIA
TORRETTA
TORRICELLA
TRAVERSA

*** U**

UNIVERSITA' PIAZZA

*** V**

VANESE
VANNUCCI CORSO
VANVITELLI L.
VECCHI A. il Civ. 2 e fino al Civ. 25 dispari
XX SETTEMBRE dal Civ. 1 al 13
" " 2 al 70 - Civ. 88 - dal 90 al 106
VERMIGLIOLI
VERZARO DEL
VIBI
VINCIOLI
VIOLA DELLA
VOLPE DELLA
VOLTE DELLA PACE